



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 583

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Consulta provinciale per le politiche sociali: approvazione della nuova disciplina concernente la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della legge provinciale n. 13 del 2007.

Il giorno **29 Aprile 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI

ACHILLE SPINELLI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- visto l'articolo 11 bis della l.p. n. 13 del 2007 recante "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", che prevede l'istituzione della Consulta provinciale delle politiche sociali, di seguito Consulta, con funzioni consultive e propositive concepita come "luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale";

- vista la composizione della Consulta, che comprende le organizzazioni e le professioni che operano in ambito socio-assistenziale;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. [1704 del 2016](#), così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 635 del 10 maggio 2019, che ha definito, come previsto dall'art. 11 bis della l.p. n. 13 del 2007, la disciplina della Consulta in ordine alla composizione, al funzionamento, all'organizzazione e ai compiti e che, tra il resto, ha previsto, per facilitare i rapporti tra la Provincia e la Consulta, la costituzione di una "Consulta ristretta", con un ruolo di rappresentanza, di sintesi e di trasmissione alla Provincia delle proposte, delle valutazioni e delle conclusioni emergenti dal lavoro dell'assemblea plenaria della Consulta;

- considerato che, a distanza di 8 anni dalla sua prima disciplina, già rivista nel 2019, e alla luce dell'esperienza maturata dalla Consulta ristretta nelle sue varie composizioni nelle Legislature che si sono susseguite, si rende opportuno riapprovare la disciplina contenuta nelle deliberazioni sopra citate, apportando alla stessa alcune semplificazioni e inserendo alcuni elementi di chiarimento non presenti nella versione attuale; in particolare:

- precisare l'ambito soggettivo della Consulta, considerando le modifiche apportate con l'assestamento 2023 all'art. 3, comma 2, lett. d) e d bis) della l.p. 13/2007, comprendendo, tra le organizzazioni, non solo gli Enti del Terzo settore, ma anche altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della medesima legge provinciale;
- precisare la non necessità del requisito della sede legale in Trentino, ritenendo sufficiente una sede operativa, in riferimento ai componenti sia della Consulta nella sua forma plenaria sia della Consulta ristretta;
- inserire un richiamo esplicito all'applicazione, per analogia, della l.p. 3/1996 sulla *prorogatio* degli organi amministrativi;
- inserire gli opportuni riferimenti, per gli Enti del Terzo settore, al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- precisare che i componenti eleggibili della Consulta ristretta devono essere in possesso del requisito dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, nel frattempo divenuto efficace e definitivo, ai sensi dell'art. 20 della l.p. 13/2007 e del d.p.p. 3/2018;
- precisare la rappresentatività, all'interno della Consulta ristretta, delle aree/tipologie di servizi così come definite dal d.p.p. 3/2018 (età evolutiva e genitorialità; età adulta; età anziana; persone con disabilità; servizi territoriali; sportello sociale; interventi di accompagnamento al lavoro);
- inserire nel procedimento elettivo criteri inerenti il rispetto della rappresentanza di genere;
- eliminare la sezione relativa al procedimento elettivo telematico.

- considerato che le modifiche sopra elencate sono state concordate nell'ambito di un tavolo di lavoro costituito presso il Servizio Politiche sociali, che ha visto la partecipazione attiva dell'attuale Consulta ristretta.

- ritenendo, infine, opportuno procedere alla sostituzione delle deliberazioni 1704/2016 e

635/2019, riapprovando integralmente la disciplina della Consulta contenuta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una pulitura dell'articolato e per garantirne maggior chiarezza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
 - vista la legge provinciale n. 7 del 1997;
 - viste le precedenti deliberazioni n. 1704 del 30 settembre 2016 e n. 635 del 10 maggio 2019;
- a voti unanimi, legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI PREVISTA DALL'ART. 11 BIS, DELLE LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 – "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO" ", in sostituzione della disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 30 settembre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 635 del 10 maggio 2019;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELLA
CONSULTA PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI PREVISTA
DALL'ART. 11 BIS, DELLE LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 –
“POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO”

Art. 1

Oggetto

1. Questo documento disciplina la Consulta provinciale delle Politiche sociali, di seguito denominata “Consulta”, prevista dall'art. 11 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 – *Politiche sociali nella provincia di Trento*, di seguito denominata “legge provinciale”, definendone i compiti, l'organizzazione, il funzionamento e la composizione, ivi comprese le modalità per l'individuazione dei dieci rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale accreditati ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi della l.p. n. 13 del 2007, di seguito denominate “organizzazioni accreditate”, aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento.

Art. 2

Organizzazione della Consulta

1. La Consulta plenaria è formata da tutti i soggetti, come individuati dall'art. 3, comma 3, lett. d) e d bis), della legge provinciale e dalle rappresentanze delle professioni socio-assistenziali che intendono dialogare, consultarsi ed esprimere le proprie idee e proposte in merito alle tematiche relative all'attuazione della legge provinciale e all'integrazione socio-sanitaria.

2. La Consulta plenaria designa secondo le modalità previste dagli artt. da 7 a 15 del presente regolamento una sua rappresentanza, denominata “Consulta ristretta”, che rappresenta presso la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata “Provincia”, l'intera compagine della Consulta plenaria ed ha il compito di portare all'attenzione delle istituzioni e delle strutture provinciali le istanze, le proposte, le considerazioni, i pareri e le valutazioni formate nell'ambito di quest'ultima.

Art. 3

Compiti della Consulta

1. Con riguardo alle materie socio-assistenziali e a quelle dell'integrazione socio-sanitaria, la Consulta plenaria supporta il confronto e il dibattito tra tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) e d) bis della legge provinciale e quelle rappresentative delle Professioni socio-assistenziali, nelle seguenti attività:

- a) trattazione di specifiche tematiche e problematiche;
- b) elaborazione di proposte di iniziative per il non profit, compreso il volontariato;
- c) elaborazione di proposte di iniziative per la formazione del personale operante nel campo socio-assistenziale e per l'attuazione della legge provinciale;
- d) concorso all'individuazione di priorità nella programmazione di iniziative per l'attuazione della legge provinciale o di altre iniziative sociali e socio-sanitarie da proporre alla Provincia;
- e) promozione e supporto al confronto tra tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) e d) bis della legge provinciale e le Professioni socio-assistenziali, al fine di concertare programmi o progetti operativi improntati alla metodologia del lavoro di rete;
- f) proposta di iniziative volte a sperimentare o a potenziare l'integrazione delle attività del volontariato con i servizi socio-assistenziali o socio-sanitari gestiti in via diretta dagli enti pubblici o avvalendosi della collaborazione degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) e d) bis della legge provinciale;

- g) promozione di attività di ricerca, studio e sperimentazione di buone prassi da diffondere sul territorio e di metodologie innovative di lavoro sociale;
- h) designazione di due tra i cinque componenti rappresentanti del terzo Settore nel Comitato provinciale delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. f), n. 2, della legge provinciale;
- i) espressione di pareri e valutazioni su programmi e progetti di interventi sociali o di altre iniziative di attuazione della legge provinciale, su richiesta della Provincia.
2. La Consulta ristretta e la Provincia possono concordare ulteriori compiti specifici della Consulta, in coerenza con quanto stabilito da questo documento.

Art. 4

Durata in carica della Consulta ristretta

1. La Consulta ristretta rimane in carica per la durata della Legislatura. Si applica per analogia la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

Art. 5

Funzionamento della Consulta ristretta

1. I componenti della Consulta ristretta portano all'attenzione della Giunta provinciale le istanze, le proposte, i pareri, le valutazioni e le conclusioni del dibattito svolto dalla Consulta plenaria. La Consulta ristretta assume le decisioni a maggioranza dei componenti presenti.
2. La Consulta ristretta nomina un proprio presidente ed un vice-presidente. Il presidente rappresenta, convoca la consulta ristretta e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Per le decisioni da assumere mediante votazione, in caso di parità delle posizioni espresse, prevale il voto del presidente.
3. La Consulta ristretta è convocata dal suo presidente almeno ogni 180 giorni e comunque ogni volta che vi siano rilevanti elementi di discussione. La convocazione della Consulta ristretta può essere richiesta al presidente della stessa anche da un numero non inferiore a 1/3 dei suoi componenti, per la discussione di argomenti da essi proposti. Le riunioni della Consulta possono svolgersi in presenza o in videoconferenza.
4. La Consulta ristretta può nominare una segreteria quale organo di supporto alla sua operatività nonché stabilire ulteriori modalità del suo funzionamento, compatibilmente con questi criteri e con l'art. 11 bis della legge provinciale, per la razionalizzazione dei lavori nonché per il loro ordinato e corretto svolgimento, stabilendo anche la costituzione di sottogruppi di lavoro.
5. I componenti della Consulta ristretta svolgono la propria attività gratuitamente e non hanno diritto ad alcun rimborso.

Art. 6

Composizione della Consulta ristretta

1. La Consulta ristretta è composta dai seguenti soggetti:
- a) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dell'ambito socio-assistenziale della provincia di Trento (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali);
 - b) un rappresentante degli enti di Patronato della provincia di Trento;
 - c) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento;
 - d) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento;
 - e) dieci rappresentanti delle organizzazioni accreditate aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento che rappresentino, in termini di operatività, le seguenti aree o particolari tipologie di servizi di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente:
 - età evolutiva e genitorialità;

- età adulta;
- età anziana;
- persone con disabilità;
- servizi territoriali;
- sportello sociale;
- interventi di accompagnamento al lavoro.

2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti della Consulta ristretta (purché non si tratti della totalità dei componenti), alla sostituzione provvede la Giunta provinciale, secondo le modalità previste nell'art. 7, fermo restando che, quando il componente da nominare appartiene alla categoria di cui alla lett. e) del comma 1, egli è individuato nel primo dei candidati non eletti, a seguito del procedimento elettorale di cui agli artt. da 10 a 15, scorrendo la graduatoria. Nella fase di vacanza tra le dimissioni o la decadenza e la nomina dei nuovi componenti la Consulta rimane pienamente operativa, purché le dimissioni e la decadenza non riguardino cumulativamente più del 50% dei suoi componenti. Laddove si verifici tale fattispecie (dimissioni e decadenza di più del 50% dei componenti) l'attività della Consulta è sospesa sino alla nomina dei nuovi componenti.

3. La decadenza di un componente della Consulta ha luogo qualora tale componente non partecipi ad alcuna riunione della Consulta ristretta per almeno 12 mesi consecutivi, non giustificando tale assenza con una comunicazione rivolta al Presidente della Consulta.

NOMINA DELLA CONSULTA RISTRETTA

Art. 7

Individuazione dei componenti della Consulta ristretta e sua nomina

1. La Giunta provinciale nomina la Consulta ristretta, sulla base delle designazioni effettuate per l'ambito di rispettiva competenza dai soggetti di cui alle lett. a) e b), del comma 1) dell'art. 6 e dalle organizzazioni di secondo livello rappresentative delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale della provincia di Trento, per i rappresentanti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 6.

2. L'individuazione dei componenti della Consulta ristretta rappresentanti delle organizzazioni accreditate aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento di cui alla lett. e) dell'art. 6, è effettuata mediante procedimento elettivo, condotto in forma assembleare.

Art. 8

Elettorato passivo e attivo

1. Possono presentare la propria candidatura per la carica di componente della Consulta ristretta nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni accreditate le persone con almeno diciotto anni che, al momento del voto, sono:

a) rappresentanti Legali di un'organizzazione accreditata avente almeno una sede operativa in provincia di Trento o componenti dei suoi organi di gestione o di controllo;

oppure

b) soci-lavoratori o lavoratori dipendenti di un'organizzazione accreditata avente almeno una sede operativa in provincia di Trento.

2. L'elettorato attivo spetta ai Rappresentanti Legali delle organizzazioni della Consulta allargata accreditate aventi almeno una sede operativa in provincia di Trento.

3. La permanenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è condizione necessaria per l'esercizio del ruolo di componente della Consulta ristretta. Il venir meno di tali requisiti determina la decadenza del componente.

Art. 9

Informazione e presidio al procedimento elettivo

1. La struttura competente in materia di politiche sociali cura l'informazione riguardante l'istituzione della Consulta, i suoi compiti, le modalità di funzionamento, quelle di nomina e il procedimento elettivo.
2. La struttura competente, ai fini del procedimento elettorale, cura tutte le pubblicazioni di dati e modulistica previste da questo documento sul sito pubblico delle politiche sociali provinciali, fornisce il supporto in tutte le fasi del procedimento medesimo, sovrintende e verifica la correttezza dell'intero iter, verifica il possesso dei requisiti per la candidatura in capo agli eletti, propone le misure previste da questo documento in caso di invalidità delle candidature o dei voti espressi oppure qualora si verificano situazioni di parità di posizioni e quando siano presentate un numero di candidature inferiore a 10 o eletti meno di 10 candidati.
3. Le candidature presentate in difformità da quanto previsto dagli artt. 8 e 12 sono annullate dal Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali, senza la necessità di ulteriori adempimenti e verifiche. Parimenti sono annullate, secondo la medesima modalità, le candidature espresse in modo incomprensibile o mancanti di elementi indispensabili per portare a termine il procedimento elettorale.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI ACCREDITATE

Art. 10

Termini

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali rende noti, almeno con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia, i termini per le operazioni di voto stabiliti dall'Assessore competente in materia di politiche sociali.

Art. 11

Fasi del procedimento elettorale della Consulta ristretta

1. L'individuazione dei dieci componenti da nominare nella Consulta ristretta in rappresentanza delle organizzazioni accreditate aventi sede legale in provincia di Trento, avviene attraverso queste fasi:
 - a) fase pre-elettorale, riguardante l'informazione sulla Consulta plenaria e ristretta e sulle modalità di nomina della Consulta ristretta;
 - b) fase di presentazione delle candidature;
 - c) fase di espressione del voto;
 - d) fase di scrutinio delle dichiarazioni di voto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 14;
 - e) fase di proclamazione degli eletti che saranno poi nominati dalla Giunta provinciale componenti della Consulta ristretta in rappresentanza delle organizzazioni accreditate.

Art. 12

Fase di presentazione delle candidature

1. Ciascuna delle persone aventi i requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, può presentare la propria candidatura con riferimento ad una sola delle sette aree tematiche tra quelle di seguito elencate:
 1. Minori e genitorialità.
 2. Persone adulte.
 3. Persone anziane.
 4. Persone disabili.
 5. Servizi territoriali.
 6. Sportello sociale.
 7. Interventi di accompagnamento al lavoro.
2. Le candidature sono trasmesse tramite posta elettronica certificata al Servizio della Provincia competente in materia di politiche sociali non oltre il settimo giorno antecedente il giorno per cui è

convocata l'assemblea di votazione. Le candidature sono presentate dall'interessato di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni ivi previste e mediante dichiarazione scritta della volontà di candidare per essere componente della Consulta ristretta ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. e), di questo documento, corredata da:

- una dichiarazione attestante i dati anagrafici, l'organizzazione di appartenenza, il titolo di appartenenza del candidato all'organizzazione stessa (rappresentante legale, componente dei suoi organi di gestione o-di controllo, socio-lavoratore o lavoratore dipendente), l'area tematica per cui si candida;

- facoltativamente, un elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.

3. Non è ammessa la candidatura con riferimento a più aree tematiche.

4. Ogni organizzazione accreditata può esprimere non più di una candidatura.

5 Il Servizio della Provincia competente in materia di Politiche sociali redige e pubblica sul sito web la scheda per la candidatura. E' altresì pubblicato dalla Provincia sul medesimo sito anche l'elenco dei candidati e, laddove presentato, l'elenco delle esperienze e competenze maggiormente significative acquisite in materia socio-assistenziale.

Art. 13

Fase di espressione del voto

1. Il voto è espresso dal Rappresentante Legale dell'organizzazione accreditata o da un suo delegato in occasione dell'assemblea convocata dall'assessore competente. Il voto è riservato e pertanto è cura del Servizio provinciale competente individuare una collocazione o modalità idonee a garantire la riservatezza.

2. Ciascuna organizzazione accreditata ha a propria disposizione un voto in cui può esprimere non più di quattro preferenze, che, se più di una, devono essere di 2 generi differenti e, se pari a 4, devono essere equamente distribuite sul piano di genere (50% delle preferenze a un genere e 50% all'altro genere).

3. Ciascuna organizzazione accreditata votante può assumere la delega a votare per conto di non più di un'ulteriore organizzazione accreditata.

4. Le deleghe previste dal comma 1 sono sottoscritte dal Rappresentante Legale delegante e quelle del comma 3 dal Rappresentante Legale dell'organizzazione accreditata delegante; l'una e/o l'altra, a seconda del caso, devono essere esibite e depositate al momento dell'espressione del voto.

Art. 14

Fase di scrutinio

1. Scaduto il termine per le votazioni, la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, procede allo scrutinio dei voti.

2. Allo scopo sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente, in base al numero di voti ottenuti. Sono eletti alla carica di componenti della Consulta:

a) il candidato che, per ciascuna area di cui al comma 1 dell'art. 12, ha ricevuto più voti;

b) i rimanenti 5 posti saranno assegnati, scorrendo la graduatoria in ordine decrescente a prescindere dall'area di candidatura.

3. In caso di parità di voti, ha priorità il candidato più giovane di età.

4. Quando in una o più aree tematiche di cui all'art. 12, non vi sia almeno un candidato che ha ottenuto voti, i rappresentanti mancanti per quell'area sono individuati accedendo alla graduatoria complessiva e scegliendo tra i primi candidati disponibili fino a concorrenza del numero occorrente.

Art. 15

Fase di proclamazione degli eletti, nomina e pubblicità degli atti della Consulta

1. Concluse le operazioni di scrutinio e di verifica delle candidature e dei voti, la struttura competente in materia di politiche sociali procede alla proclamazione degli eletti, mediante pubblicazione del relativo elenco sul sito web pubblico delle politiche sociali provinciali.
2. Successivamente alla proclamazione, la Giunta provinciale procede alla nomina, nell'ambito della Consulta ristretta, dei 10 componenti in rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore accreditati che sono stati eletti.
3. In caso di mancanza di candidature dei componenti della Consulta che rappresentano le organizzazioni accreditate, numero di candidati inferiore a 10 o numero di eletti inferiore a 10, la Giunta provinciale procede alla nomina fino a concorrenza dell'intero numero dei predetti componenti, garantendo la rappresentatività delle 7 aree tematiche (1. Età evolutiva e genitorialità; 2. Età adulta; 3. Età anziana; 4. Persone con disabilità; 5. Servizi territoriali; 6. Sportello sociale; 7. Interventi di accompagnamento al lavoro).
4. La struttura competente in materia di politiche sociali mette a disposizione un sito web che garantisca un'adeguata pubblicità agli atti (documenti, incontri...) della Consulta.
5. Al Presidente, al vice Presidente ed ai componenti della Consulta ristretta che si occupano delle funzioni di segreteria è fornito un account email messo a disposizione dalla Provincia.